



12075-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Carlo Zaza	- Presidente -	Sent. n. sez. 622/2021
Rosa Pezzullo		UP - 24/02/2021
Michele Romano	- Relatore -	R.G.N. 41391/2019
Paola Borrelli		
Giovanni Francolini		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da

1. (omissis) , nato in (omissis)
2. (omissis) , nato in (omissis)

avverso la sentenza del 10/04/2019 della Corte di appello di L'Aquila

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di L'Aquila del 16 marzo 2018, che ha affermato la penale responsabilità di (omissis) , (omissis) e (omissis) del delitto di associazione a delinquere e di più delitti di furto in abitazione pluriaggravati, reati tutti unificati dal vincolo della continuazione, condannandoli alla pena di giustizia ed applicando loro la misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello Stato.

La Corte di appello, per quanto di interesse in questa sede, ha invece assolto i predetti dall'imputazione di associazione a delinquere perché il fatto non sussiste, nonché (omissis) i da uno dei delitti di furto (quello contestato al capo C) per non aver commesso il fatto e ha conseguentemente ridotto la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.

A (omissis) e a (omissis) si contesta di avere commesso più furti di oggetti di rame (principalmente discendenti in rame dell'impianto di smaltimento delle acque piovane) introducendosi in orario notturno all'interno di edifici che si trovavano nella <<zona rossa>> del Comune di L'Aquila all'interno della quale era inibito l'accesso e che erano stati dichiarati inagibili a causa del sisma che ha colpito la città nel 2009.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso (omissis) e (omissis) a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 624-bis cod. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello ritenuto applicabile la citata disposizione sebbene, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076), sia necessario un rapporto stabile ed attuale tra il luogo e la persona che ivi compie atti della vita privata.

Nel caso di specie tale collegamento doveva ritenersi ormai venuto meno essendo trascorsi quattro anni dal sisma che aveva reso inagibili gli edifici all'interno dei quali i delitti erano stati commessi; durante questo lasso di tempo i precedenti occupanti avevano trasferito altrove le loro dimore, cosicché il rapporto tra essi e l'immobile non poteva più ritenersi attuale.

In ogni caso, il delitto di cui al capo D) era stato commesso all'interno di ex palazzine INAIL, ossia di edifici destinati ad uffici che non potevano essere considerati quali luoghi di privata dimora.

2.2. Con il secondo motivo il solo ricorrente (omissis) lamenta, in relazione alla condanna per il delitto di furto di cui al capo C), violazione della legge penale e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

La Corte di appello aveva ritenuto che unico riscontro individualizzante idoneo a provare la partecipazione del (omissis) al delitto fosse il riconoscimento ad opera del proprietario dei beni che il (omissis) aveva venduto al (omissis), ma tale affermazione era errata atteso che il (omissis) aveva detto che il (omissis) aveva scaricato presso il suo deposito di materiali ferrosi solo alcuni vasi cimiteriali,

ossia oggetti diversi da quelli di cui era stato denunciato il furto dalla persona offesa.

2.3. Con il terzo motivo il solo ricorrente (omissis) lamenta, in relazione alla condanna per il delitto di furto di cui al capo D), violazione della legge penale e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

La Corte di appello aveva affermato la penale responsabilità del (omissis) per il delitto di furto di cui al capo D) asserendo che gli odierni ricorrenti avevano scaricato la refurtiva presso il deposito del (omissis), mentre dalla deposizione del (omissis) emergeva che coloro che avevano provveduto a scaricare i beni sottratti erano i coniugi (omissis) e (omissis).

2.4. Con il quarto motivo entrambi i ricorrenti lamentano, in relazione ai delitti di furto loro rispettivamente contestati - capi A), B), C) e D) quanto a (omissis) e capi A) e D) quanto a (omissis) - violazione di legge e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla aggravante della minorata difesa e alle aggravanti di cui all'art. 625, nn. 2, 5 e 7 cod. pen..

Quanto all'aggravante della minorata difesa, sostengono che le condotte degli imputati non possono avere ostacolato la pubblica o privata difesa, atteso che gli occupanti degli immobili avevano trasferito altrove la loro dimora, essendo gli immobili, situati nella <<zona rossa>> disabitati da circa quattro anni.

Relativamente all'aggravante della violenza sulle cose, non essendo gli imputati stati sorpresi in flagranza di reato, non poteva affermarsi che essi avessero esercitato una simile violenza, in quanto era ben possibile che essi avessero trovato i materiali ferrosi in cumuli di macerie.

Quanto alla aggravante di cui al n. 5 dell'art. 625 cod. pen., i furti erano stati commessi solo da uno degli imputati, che non era travisato e non aveva simulato la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

L'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. poteva essere applicata al solo delitto di cui al capo D), poiché in relazione agli altri furti i beni trafugati erano svincolati da uffici o stabilimenti pubblici e non erano sottoposti a sequestro.

2.5. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge, per avere la Corte di appello applicato la misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello Stato pur in assenza del presupposto della pericolosità sociale.

A tal fine deducono di essere incensurati e di vivere e lavorare stabilmente da molti anni in Italia e di non aver più commesso delitti dal 2013; essi erano anche stati assolti in appello dall'imputazione di associazione a delinquere.

Sul punto la sentenza era anche priva di motivazione logico-giuridica.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato nella parte in cui si sostiene che gli edifici ove sono avvenuti i furti non rientrerebbero nel concetto di privata dimora di cui all'art. 624-bis cod. pen..

Le Sezioni Unite hanno affermato che ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-*bis* cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U., n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076).

In particolare, hanno richiamato altra sentenza delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269), secondo la quale il concetto di domicilio individua «un rapporto tra la persona ed un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza. Ma il rapporto tra la persona ed il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. In altre parole la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità, perché il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia questo o meno presente». Elemento caratterizzante la nozione di privata dimora è il requisito della stabilità, «perché è solo questa, anche se intesa in senso relativo, che può trasformare un luogo in un domicilio, nel senso che può fargli acquistare un'autonomia rispetto alla persona che ne ha la titolarità».

Pertanto, secondo la più recente sentenza delle Sezioni Unite, la nozione di privata dimora è delineata dai seguenti, indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.

Sulla base di tali elementi, gli edifici ove sono stati commessi i furti rientrano in tale nozione, sebbene non più abitate da diversi anni, a causa dei divieti emessi dalle competenti autorità allo scopo di tutelare l'incolumità degli stessi abitanti.

Difatti, tali edifici non avevano mutato destinazione e solo tali divieti e la necessità di provvedere alle necessarie riparazioni hanno impedito ai loro abitanti di tornare ad occuparle.

Al loro interno coloro che li occupavano sono stati costretti a lasciare quasi tutti gli oggetti che li arredavano e che sono serviti loro per il compimento delle loro attività quotidiane fino al momento in cui improvvisamente, a causa del sisma, essi sono stati costretti ad allontanarsi.

Il delitto costituisce, quindi, lesione non solo del patrimonio delle persone offese, ma anche del diritto alla riservatezza di quanto si compie all'interno del loro domicilio, tutelato dall'art. 14 Cost..

1.2. Il motivo di ricorso è, invece, inammissibile laddove si sostiene che il furto di cui al capo D) è stato commesso all'interno di uffici e non di abitazioni.

Tale circostanza non emerge dalla sentenza impugnata.

La questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 27265101; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013 - dep. 2014, Rossi, Rv. 25973001; Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005, De Juli, Rv. 23277301).

Nel caso di specie, per pervenire alla diversa qualificazione giuridica del fatto suggerita dai ricorrenti sarebbero necessari accertamenti di fatto non consentiti in questa sede.

2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto essi si fondano su una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dai giudici di merito ed alla quale il difensore perviene sulla base di una diversa valutazione del materiale probatorio.

Le censure dei ricorrenti attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità.

Laddove poi si lamenta il travisamento di alcune deposizioni testimoniali o la carenza o la illogicità della motivazione, è generico e comunque non rispetta il principio dell'autosufficienza.

Il ricorso per cassazione che denunci il travisamento di una prova testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di



detta dichiarazione, al fine di verificare la corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione (Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016 - dep. 2017, Saccomanno, Rv. 26980101; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 26505301). Nel caso di specie il ricorso è privo della allegazione o trascrizione dei verbali delle prove che si assumono travisate o non correttamente valutate.

3. Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

Nelle sentenze di merito sono state spiegate le ragioni in fatto ed in diritto per le quali sono state applicate le aggravanti contestate.

I ricorrenti non si confrontano affatto con tali ragioni e non muovono alla sentenza di appello una critica argomentata.

È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

4. Pure il quinto motivo di ricorso è inammissibile, in quanto trattasi di un motivo nuovo che, essendo stato dedotto per la prima volta solo con il ricorso per cassazione, incorre nella sanzione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non avendo i ricorrenti mai impugnato l'applicazione nei loro confronti della misura di sicurezza.

La questione concernente l'espulsione costituisce un «punto della decisione» suscettibile di autonoma considerazione, ma sottoposta alla preclusione correlata all'effetto devolutivo delle impugnazioni, con la conseguenza che, in difetto di uno specifico motivo di impugnazione, essa è sottratta alla cognizione del giudice in ragione di quanto stabilito dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti (Sez. 3, n. 11599 del 06/03/2012, Ymeri, Rv. 252495).



La Corte territoriale ha pertanto omesso del tutto legittimamente ogni considerazione sul punto, mancando una formale e specifica doglianza, né poteva giustificarsi un intervento *ex officio*, nell'ambito della rinnovata verifica del trattamento sanzionatorio sollecitata con l'atto di appello, in quanto l'accertamento della pericolosità comporta un autonomo apprezzamento da parte del giudice, del tutto diverso da quello effettuato per la dosimetria della pena ed il ricorso ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. deve essere effettuato in ragione dell'espressa previsione dell'art. 203, secondo comma, cod. pen..

5. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 24/02/2021.

Il Consigliere estensore

Michele Romano



Il Presidente

Carlo Zaza

